



Attuazione del concetto Costruzioni di protezione

La Svizzera dispone di un'ampia rete di costruzioni di protezione per gli organi di condotta e la protezione civile e di un'infrastruttura volta a garantire la protezione della popolazione in caso di conflitto armato. Affinché l'infrastruttura di costruzione rimanga utilizzabile anche per i prossimi decenni, occorre garantire l'ulteriore sviluppo e la salvaguardia del valore degli impianti di protezione esistenti. A tal fine, in collaborazione con i Cantoni è stato elaborato un concetto sulle costruzioni di protezione¹. Alla luce dell'attuale contesto di sicurezza, l'obiettivo è di garantire la salvaguardia del valore e il funzionamento dell'infrastruttura di protezione. Alcune costruzioni di protezione hanno più di quarant'anni e i componenti installati (p. es. apparecchi di ventilazione e filtri di protezione) stanno in parte raggiungendo la fine della loro durata di vita e devono essere sostituiti.

Per i rifugi per la popolazione continua a valere il principio secondo cui «ogni abitante della Svizzera deve disporre di un posto protetto in prossimità del suo luogo di domicilio». A medio e lungo termine, i piccoli rifugi obsoleti, non economici e non più pronti all'esercizio dovranno essere sostituiti da rifugi pubblici o riconvertiti in impianti di protezione eccedenti.

Gli impianti di protezione destinati agli organi di condotta e alla protezione civile saranno ridotti allo stretto necessario poiché con la regionalizzazione della protezione civile molti di essi non sono più necessari. Occorre quindi garantire la salvaguardia del valore degli impianti di protezione da mantenere. Gli impianti di protezione eccedenti possono invece essere convertiti in rifugi pubblici.

L'attuazione del concetto Costruzioni di protezione richiede anche una modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi), in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- Gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i cambiamenti di destinazione d'uso devono essere considerati nuove costruzioni e quindi soggetti all'obbligo di costruire un rifugio o di versare contributi sostitutivi.
- Nei Comuni o nelle zone di valutazione in cui non ci sono abbastanza posti protetti e il bilancio dei posti protetti scende quindi sotto il 100%, i Cantoni e i Comuni potranno in futuro imporre un obbligo di costruire rifugi anche in edifici abitativi con meno di 38 locali.
- I contributi sostitutivi devono essere adeguati e aumentati sulla base dell'attuale incremento dei costi di costruzione di un rifugio.
- La durata di vita e la sostituzione dei componenti e degli equipaggiamenti delle costruzioni di protezione devono essere regolamentate.
- I rifugi pubblici non ancora equipaggiati devono essere dotati di letti e latrine a secco.
- Il contributo forfettario annuo viene aumentato per garantire la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato. I contributi forfettari saranno ricalcolati e ridefiniti.

¹ Concetto Costruzioni di protezione: Base di pianificazione per l'ulteriore sviluppo e la salvaguardia del valore dei rifugi, dei posti di comando e degli impianti d'apprestamento, 1.5.2023.

Stato e prospettive del progetto (al 30.06.2025)

Retrospectiva

Il 4 gennaio 2023, la CG MPP ha preso conoscenza del concetto Costruzioni di protezione, elaborato e consolidato insieme ai Cantoni, che funge da documento di riferimento per pianificare l'ulteriore sviluppo e la salvaguardia del valore dei rifugi, dei posti di comando e degli impianti d'apprestamento. Per attuare il concetto, occorre modificare le disposizioni sulle costruzioni di protezione nell'OPCi. La procedura di consultazione per la revisione dell'OPCi è iniziata il 23 ottobre 2024 e dura fino al 7 febbraio 2025.

Prospettive

L'adozione da parte del Consiglio federale dell'OPCi rivista è prevista per il quarto trimestre del 2025. L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026.

Sfide attuali

Entro la fine del 2025, i Cantoni devono allestire le pianificazioni del fabbisogno in cui indicano gli impianti di protezione necessari (posti di comando, impianti di apprestamento), ma al contempo, nell'ambito della gestione della costruzione dei rifugi, devono pianificare la costruzione di rifugi pubblici e il rimodernamento dei rifugi pubblici e privati.

Ruolo della Confederazione

La Confederazione si assume il finanziamento del rimodernamento degli impianti di costruzione (posti di comando, impianti di apprestamento) che, secondo la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni, rimarranno nel portafoglio della Confederazione anche dopo il 2026.

Ruolo dei Cantoni

I Cantoni devono allestire le pianificazioni del fabbisogno entro la fine del 2025. Il numero di impianti di protezione necessari deve essere determinato sulla base delle caratteristiche strutturali e organizzative degli stessi, nonché delle esigenze degli organi di condotta e delle organizzazioni di protezione civile. Per quanto riguarda gli impianti di protezione da mantenere, si tratta di garantire la salvaguardia del loro valore. Gli impianti di protezione eccedenti possono essere riconvertiti.

Per finanziare la salvaguardia del valore o il rimodernamento di rifugi privati o pubblici nonché la costruzione e l'equipaggiamento a posteriori di rifugi pubblici, i Cantoni possono utilizzare i contributi sostitutivi. Se tali fondi non dovessero bastare, i costi devono essere coperti dal budget ordinario.

Dati relativi al progetto	
Responsabilità	Divisione Protezione civile e formazione, UFPP
Durata	2020 – 2023: allestimento del concetto Costruzioni di protezione 2022: verifica del concetto alla luce della guerra in Ucraina 2023 – 2026: revisione dell'OPCi (entrata in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2026) Entro la fine del 2025: pianificazioni cantonali del fabbisogno degli impianti di protezione
Decisioni politiche	Procedura di consultazione OPCi Approvazione della nuova OPCi e garanzia del finanziamento (rimodernamento degli impianti di protezione) da parte del Consiglio federale
Risorse finanziarie della Confederazione	La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento di impianti di protezione (art. 91 cpv. 2 LPPC). Versa inoltre un contributo forfettario annuo volto a garantire la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato (art. 91 cpv. 6 LPPC). Dal 2027 saranno necessari circa 220 milioni di franchi per rimodernare le costruzioni di protezione nel giro di 15 anni. Attualmente sono disponibili 9 milioni di franchi all'anno. Dal 2027 saranno necessari 3 mio., dal 2028 4 mio. e dal 2029 6 mio. di franchi supplementari all'anno. Questi fondi vengono richiesti al Consiglio federale; considerata l'attuale situazione finanziaria della Confederazione e le ulteriori esigenze finanziarie della protezione della popolazione, molto probabilmente si dovranno fissare delle priorità.
Risorse finanziarie dei Cantoni	I Cantoni finanziano il rimodernamento dei rifugi privati e pubblici e la costruzione di rifugi pubblici mediante i contributi sostitutivi. Se i contributi sostitutivi non sono sufficienti o vengono impiegati diversamente, i mezzi finanziari supplementari necessari devono essere preventivati in modo corrispondente.